

di
COMUNE  **COLONNA**
(PROVINCIA DI ROMA)



Regolamento
di
POLIZIA URBANA

Capo I

NORME GENERALI

Articolo 1 – Scopi e oggetto del presente regolamento.

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Articolo 2 –Ambito di applicazione.

Il presente regolamento opera in tutto il territorio comunale, con particolare riguardo per i centri abitati.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione del disposto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore. Dovranno, inoltre, essere osservati gli ordini, anche verbali, che nelle materie di cui al presente regolamento saranno dati in circostanze straordinarie dall'Autorità Comunale e dal Corpo di Polizia Municipale.

Articolo 3 – Vigilanza.

Il corpo della Polizia Municipale è incaricato dell'attività di vigilanza e controllo su tutto il territorio comunale delle disposizioni del presente regolamento; l'applicazione spetta altresì a tutti gli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria così come individuati dall'articolo 57 C.P.P.

Capo II

Degli esercizi di vendita al pubblico.

Articolo 4 – Degli esercizi di vendita al pubblico.

Chiunque intende esercitare il commercio in qualsiasi forma, nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve osservare il disposto delle specifiche normative vigenti in materia.

Articolo 5 – Orario degli esercizi.

I titolari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e delle attività di commercio su aree pubbliche, devono obbligatoriamente comunicare al Sindaco l'orario che intendono adottare, non superiore comunque alle 13 ore giornaliere e devono, altresì, esporre un cartello ben visibile al pubblico indicante l'orario adottato.

Articolo 6 – Vendita e scorta delle merci.

Gli operatori commerciali non possono rifiutare la vendita a pronta cassa delle merci e delle derrate, anche se in misura minima, né possono occultare o accaparrare le merci di cui dovranno essere costantemente forniti, specie se si tratta di generi alimentari.

Articolo 7 – Vendita del pane.

La panificazione e la vendita del pane sono disciplinate dalle leggi 31/03/1956 n°1002 e 04/07/1967 n° 580 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dagli insetti e situati in modo da non consentire agli acquirenti la manipolazione del prodotto.

E' vietata la vendita in forma ambulante del pane; tale vendita è consentita soltanto a condizione che il pane sia confezionato e munito di etichetta indicante la ragione sociale del produttore, gli ingredienti, la data di produzione ed il peso dello stesso.

E' vietata la vendita di pane al pezzo e l'esercente è sempre tenuto a ad eseguirne la pesatura in presenza dell'acquirente e di consegnarne la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito, che dovrà risultare da una tabella esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio. Tale norma non si applica nel caso in cui il pane sia confezionato e dall'etichetta risulti chiaramente prezzo e peso dello stesso.

Articolo 8 - Esposizione e vendita.

E' vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiori od altre parti di animali, e in genere, oggetti atti ad offendere il pubblico decoro od ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, ancorché non si verifichi occupazione di suolo stradale.

Articolo 9 – Tutela igienica delle merci.

All'interno dei locali di vendita è vietato appoggiare a terra le merci ed è fatto obbligo agli esercenti di evitare che le stesse possano venire a contatto con il suolo. Le merci che sono collocate all'esterno dell'esercizio, dovranno essere sistemate ad un'altezza non inferiore a mt.1, al fine di evitare il contatto con animali domestici, sporcizie e quanto altro possa nuocere alla salute umana.

I titolari degli esercizi hanno l'obbligo di esporre cartelli ben visibili che indichino chiaramente il divieto di toccare le merci esposte. Tale obbligo non si applica nel caso in cui gli esercenti mettano a disposizione degli acquirenti dei guanti di protezione monouso.

Allo scopo di evitare il contatto diretto con le merci di tipo sfuso, quali ad esempio formaggi e salumi, gli esercenti debbono munirsi di apposite pinze o strumenti similari. Il personale addetto al maneggio di denaro non può dedicarsi alla manipolazione di generi alimentari se non indossando appositi guanti di protezione monouso.

In caso di recidiva il Sindaco ordina la chiusura dell'esercizio per un periodo che va da 1 a 5 giorni.

Articolo 10 – Vendita di angurie, meloni castagne e simili. Vendita di piante e fiori.

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada , sulle piazze e nei luoghi pubblici in genere, di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva, pesche, kiwi ecc. nonché di derivati da simili prodotti come frutta sciropata, candita ecc.

E' altresì vietata la vendita senza autorizzazione di piante e fiori in pubblici luoghi, vie o piazze.

Gli spazi relativi saranno individuati dall'Autorità Comunale ed in mancanza di questi, l'area sarà assegnata su indicazione del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 11 – Esalazioni di merce.

I rivenditori di quelle merci o derrate che emanano esalazioni devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano eliminate mediante qualunque sistema igienicamente idoneo e non in contrasto con altri regolamenti.

Articolo 12 – Vendita del combustibile.

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri punti vendita appositi cartelli che indichino il prezzo al litro di ogni tipo di combustibile.

Capo III

Mestieri ambulanti – Cortei – Processioni.

Articolo 13 - Esercizio dei mestieri ambulanti.

Coloro i quali intendano esercitare i mestieri ambulanti si debbono conformare alle disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 114/98. Nell'esercizio di tali mestieri non si dovranno importunare i passanti con l'offerta di merci o servizi; la sosta, consentita per il solo tempo necessario all'esercizio dello specifico mestiere, potrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Strada a salvaguardia della viabilità. E' altresì vietato richiamare l'attenzione dei passanti mediante grida o schiamazzi e l'eventuale uso di dispositivi di amplificazione della voce potrà avvenire secondo il disposto dello specifico regolamento comunale della pubblicità e affissioni.

Articolo 14 - Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti.

La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione.

Il Sindaco revocherà la concessione a coloro che contravvengono alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non tengano un comportamento corretto durante l'esercizio del mestiere, non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire al Comando di Polizia Municipale.

Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento, che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno preventivamente sottoposte al parere del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 15 - Occupazione del suolo pubblico, baracche per pubblici spettacoli.

Senza autorizzazione del Sindaco non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso alla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente secondo le disposizioni dei precedenti articoli e le prescrizioni imposte dall'art. 20 del D.Lgs n°285 del 30 Aprile 1992 (Codice della Strada), dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle stabilite di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale.

L'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento della specifica tassa comunale, è autorizzata dal Comando di Polizia Municipale che detterà condizioni e prescrizioni per la sicurezza della circolazione stradale sia per la conservazione dei luoghi.

I titolari di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico devono mantenere costantemente pulita l'area avuta in concessione e le sue pertinenze; nei casi in cui l'area autorizzata riguardi somministrazione di alimenti e bevande, può essere predisposta idonea copertura del manto stradale o della superficie occupata e le condizioni di pulizia debbono essere particolarmente rigorose.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali fissati nell'autorizzazione;
- c) occupare una superficie superiore a quella autorizzata;
- d) concedere a terzi il diritto dell'occupazione;

Nei casi di recidiva nelle violazioni alle disposizioni del presente articolo o in caso di mancato pagamento della tassa o onere di concessione è prevista la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 16 - Cortei funebri.

I cortei funebri, muovendo dal luogo ove si trova la salma, dovranno percorrere l'itinerario più corto sino alla chiesa ove si svolgerà il rito funebre al termine del quale, rispettando eventuali disposizioni della Polizia Municipale e la segnaletica stradale, raggiungeranno il luogo ove il corteo sarà sciolto.

Articolo 17 - Processioni e manifestazioni.

Chiunque intenda organizzare o tenere processioni o altre manifestazioni folkloristiche e religiose che prevedono cortei di persone, mezzi o di animali, dovranno darne comunicazione al Sindaco almeno 10 giorni prima e seguire gli itinerari concordati con il Comando di Polizia Municipale che, in caso di necessità, potrà anche disporre in contrasto con la segnaletica stradale.

Nell'ultimo caso la circolazione sarà regolata mediante ordinanza.

Capo IV

Della nettezza e dell'abitato.

Articolo 18 - Disposizioni generali.

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista del pubblico, debbono essere costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei cortili e dei magazzini ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, gli ambienti di cui sopra, devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Articolo 19 - Divieti.

E' assolutamente vietato:

- a) gettare nei canali e sulla pubblica via acqua e materiali immondi, come pure otturare le caditoie destinate al deflusso delle acque piovane.
- b) utilizzare l'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici.
- c) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà essere effettuata soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 8.00 d'inverno e fino alle 7.00 l'estate.
- d) spaccare legna, lavare autoveicoli o altro sulla pubblica via o nei luoghi privati soggetti ad uso pubblico.
- e) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi altra parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade.
- f) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici.
- g) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.
- h) gettare qualsiasi oggetto nelle vasche pubbliche e nelle fontane.
- i) fare qualsiasi scritta o segno sui muri o sulle strade.
- j) lavorare sulle porte delle case, magazzini o botteghe.
- k) gettare foglietti, opuscoli o qualsiasi altro materiale pubblicitario.
- l) in generale deporre, lasciar cadere o abbandonare sul suolo pubblico e su aree private visibili al pubblico, immondizie, rifiuti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

Articolo 20 - Rifiuti domestici.

I rifiuti domestici debbono essere depositati negli appositi cassonetti della nettezza urbana, in contenitori ben sigillati al fine di evitare la dispersione anche all'interno dello stesso cassonetto. I rifiuti ingombranti o voluminosi, qualora non possono essere sminuzzati per il loro inserimento in singoli sacchetti, debbono essere depositati negli appositi cassoni messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale nei luoghi indicati, oppure potranno essere consegnati al personale dell'azienda appaltatrice del servizio di raccolta dei RR.SS.UU., previo pagamento delle somma stabilita.

E' vietato in ogni caso depositare rifiuti di qualsiasi genere, che non sia stato possibile inserire nei cassonetti, al di fuori degli stessi o nelle immediate vicinanze.

I rifiuti domestici possono essere depositati nei cassonetti a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 6.00 a.m.; nel periodo in cui vige l'ora legale l'orario d'inizio è fissato per le ore 18.00.

I titolari di attività commerciali non possono depositare nei cassonetti rifiuti o altri materiali di risulta che, per qualità o quantità, possono essere considerati rifiuti speciali; a tal fine dovranno utilizzare i cassoni per tali materiali o affidarli a ditte specializzate per il recupero e lo smaltimento.

All'interno dei cassonetti è comunque vietato depositare:

- a) calcinacci, terra e residui di costruzioni o demolizioni;
- b) braccie o ceneri che non siano completamente inerti e ben sigillate;
- c) ramaglie o residui di potature di giardini;
- d) ogni altro materiale oggetto di raccolta differenziata;

Il materiale di cui alle lett. a), b), c) e d) dovranno essere depositati negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata.

Sui cassonetti è vietata l'affissione di qualsiasi manifesto o volantino pubblicitario né comunicati o proclami dell'Amministrazione Comunale fatta eccezione per le istruzioni riguardanti lo specifico servizio di raccolta dei RR.SS.UU. che comunque non dovranno occultare o rendere inservibili gli adesivi rifrangenti o le decalcomanie riproducenti il divieto di sosta eventualmente presenti.

Articolo 21 - Raccolta differenziata.

Allo scopo di ottimizzare il servizio di raccolta, perseguendo il duplice obiettivo della economicità e del rispetto dell'ambiente, l'Amministrazione Comunale ha istituito la raccolta differenziata dei rifiuti allocando, nel territorio comunale, apposite campane per la raccolta di specifici materiali.

All'interno delle campane possono essere inseriti solo i materiali espressamente indicati all'esterno della stessa avendo cura di ridurre al minimo il volume dei rifiuti prima dell'inserimento.

Qualora il contenitore della raccolta risulti pieno è vietato depositare all'esterno della campana i materiali e gli oggetti relativi che, in tal caso, potranno essere inseriti nei cassonetti dei rifiuti urbani.

Articolo 22 - Materiali di risulta.

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità Comunale fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 22/97.

Il trasporto deve essere eseguito con veicoli muniti di dispositivi atti ad evitare la disseminazione e lo spolvero.

E' vietato in qualsiasi tempo depositare materiali di risulta sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Articolo 23 - Sgombero della neve, rimozione dei ghiacci.

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili.

Gli obblighi di cui sopra sono da ritenersi validi anche per i proprietari di negozi, esercizi, bar e simili esistenti al pian terreno.

Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi o di ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case, dovranno immediatamente rimuovere il pericolo.

Articolo 24 - Panni stesi all'aperto.

E' vietato esporre o stendere all'aperto entro l'abitato, biancheria, tappeti, tessuti e qualunque altro oggetto e di sciorinare biancheria od altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati che siano visibili dalle vie o piazze pubbliche.

Articolo 25 - Fontane pubbliche.

E' vietato bagnarsi nelle fontane pubbliche. E' vietato altresì attingervi acqua con qualsiasi mezzo ingombrante come botti, tini, barili o simili, fatta eccezione per le fontane del suburbio.

Articolo 26 - Dell'innaffiamento.

Nell'innaffiare i vasi da fiore posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico, sui muri o nelle proprietà sottostanti; è perciò necessario che i vasi vengano provvisti di idonei sottovaso.

Articolo 27 - Conservazione degli edifici.

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione in modo di evitare l'irregolare caduta delle acque piovane ed il deterioramenti di materiali che possano lordare il suolo pubblico.

Anche a livello estetico, i proprietari degli edifici sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione delle targhe, dei numeri civici e delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le specifiche norme in materia di edilizia. (Vedi regolamento)

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case e lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

Articolo 28 - Delle canne fumarie.

Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoci sul tetto.

E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine che emettono gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita caso per caso dall'Autorità Comunale in base al vigente regolamento in materia di edilizia.

Articolo 29 – Divieto di lordare edifici e impianti.

E' vietato lordare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

Articolo 30 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

I vasi, i fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Articolo 31 - Dei viali e dei giardini; Portici – Cortili - Scale.

E' fatto obbligo ai conduttori di mantenere nella più assoluta nettezza ed in ordine i portici, cortili e le scale.

Nei viali e nei giardini è specialmente vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani che debbono essere sempre tenuti al guinzaglio.
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli.
- c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole, sdraiarsi sulle panchine o sedersi sul loro schienale.
- d) rovinare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, rompere o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti.

- e) collocare sedie, baracche, panchine od altre cose fisse o mobili.
- f) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo.
- g) danneggiare in qualsiasi modo gli impianti.
- h) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
- i) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.
- j) in prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
- k) arrampicarsi sugli alberi, scuoterli, affiggervi oggetti o simili.

I contravventori, salva l'applicazione delle sanzioni presente dal previsto regolamento e dalle altre leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Articolo 32 - Tutela dell'emblema comunale.

E' vietato usare lo stemma del comune o la denominazione di ufficio o servizi propri del comune, per contraddistinguere esercizi, industrie, aziende ecc., in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa attinente al Comune.

Articolo 33 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'autorizzazione del Sindaco, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A tal fine dovranno essere presentati i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro sia necessario per le valutazioni degli organi preposti. Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà riservarsi di sottoporre le opere al collaudo da parte di un'apposita commissione.

Articolo 34 –Distribuzione e affissione manifesti.

Sono vietati nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto o la distribuzione o affissione di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di cui all'Art.113, in relazione agli Artt. 220 e 221 e successive modifiche del T.U. 18 giugno 1931, n° 773.

Dell'inosservanza di questo divieto rispondono tanto la persona che effettua il getto o la distribuzione quanto quella nel cui interesse viene fatto.

Articolo 35 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro e alla moralità.

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese o delle abitazioni private. E' vietato inoltre salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Articolo 36 - Recinzione e pulizia dei terreni confinanti con il suolo pubblico.

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico nel centro urbano dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno possa liberamente e facilmente introdursi. I citati lotti, nonché i giardini privati, dovranno essere mantenuti in condizioni di nettezza e decoro a mezzo di ripuliture periodiche. La recinzione dovrà essere realizzata con strutture stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso; è comunque assolutamente proibito utilizzare il filo di ferro spinato ed altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Capo V Decenza e morale.

Articolo 37 - Bagni pubblici.

E' vietato svestirsi e bagnarsi in vista del pubblico e circolare in costume da bagno fuori delle zone a ciò destinate (piscine ecc.).

E' vietato inoltre allontanarsi dalle latrine, dagli orinatoi senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Articolo 38 - Atti contrari alla decenza e alla morale.

E' vietato profferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico, bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.

E' altresì vietato vagare in pubbliche vie, o comunque aperte al pubblico, a dorso nudo.

Capo VI Della sicurezza stradale

Articolo 39 - Trasporto di strumenti da taglio, oggetti incomodi o pericolosi.

E' vietato attraversare luoghi pubblici con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo per i passanti.

E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm.50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di oggetti acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari e deve comunque effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Articolo 40 - Atti e giuochi vietati.

E' vietato nelle pubbliche vie, piazze e marciapiedi:

- a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse.
- b) ogni giuoco con palle, bocce ecc., nonché utilizzare tavole, pattini ed altro.
- c) lanciare sassi, frutta, ed altri oggetti anche senza l'intenzione di offendere.
- d) innalzare palloni, aquiloni ecc.
- e) lanciare o accendere oggetti esplodenti, botti e prodotti o artifici pirotecnici.
- f) i giocattoli pirici di pubblica vendita, non esplodenti, non possono essere accesi presso chiese, scuole, case di cura, ospedali, parchi pubblici, monumenti pubblici.

Nel caso di violazione alle presenti disposizioni è sempre stabilita la confisca dell'attrezzo sportivo o della cosa servita a commettere la violazione.

Nel caso in cui dalla violazione derivi danno a cose è sempre disposto il ripristino dello stato dei luoghi a spese del contravventore.

Articolo 41 - Sosta dei nomadi e roulotte.

La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi da stabilirsi con deliberazione consiliare. In assenza di questi il Sindaco potrà autorizzare la sosta indicando nel permesso il luogo e la durata massima consentita per la sosta stessa, nell'osservanza delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

Capo VII Della custodia e circolazione degli animali pericolosi.

Articolo 42 - Animali molesti.

E' vietato tenere nelle abitazioni private, nei negozi, magazzini, cortili e nelle aree destinate a giardini, animali in generale che comunque disturbino, specie di notte, la quiete dei vicini.

Articolo 43 - Detenzione e allevamenti di animali – Cavalli.

Nei centri urbani non è permesso tenere e lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini ecc., né animali da cortile.

E' vietato il pascolo di animali di qualsiasi genere nelle zone confinanti con i centri abitati per una fascia pari a mt.200.

Fatte salve le più gravi sanzioni di cui alla Legge N° 150 del 02/07/1992, è vietato detenere animali pericolosi; tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno essere trasportati su mezzi idonei e con le necessarie precauzioni; dovranno, altresì, essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, il contatto con le persone e con gli animali.

Salvo quanto già espressamente previsto dal Codice della Strada in materia di circolazione degli animali sulle strade pubbliche o comunque aperte al pubblico, è vietato percorrere le strade del centro abitato montando a cavallo o su altri animali da sella salvo che si tratti di gare o manifestazioni equestri autorizzate dall'Autorità Comunale; necessitando ciò il conducente di animali dovrà tenersi sulla destra della carreggiata ed alla sinistra della bestia tenuta a cavezza.

Articolo 44 - Della tenuta dei cani.

Coloro i quali intendono detenere cani debbono provvedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ed imprimere loro un codice di riconoscimento attraverso un tatuaggio così come previsto dalla Legge Regionale 63/88.

E' vietato tenere nelle case di civile abitazione, all'interno dei centri abitati, cani che, per numero, taglia o ferocia o per le condizioni possano costituire pericolo, molestia o nocimento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio per gli animali stessi; è parimenti vietato mantenere allevamenti di animali anche se di taglia minuta.

I proprietari o possessori a qualsiasi titolo di cani, qualora li conducano su aree pubbliche, debbono tenerli al guinzaglio ad avere al seguito ed utilizzare idonei strumenti (paletta e sacchettino di plastica) per il recupero e lo smaltimento di loro escrementi. I cani di grossa taglia o di indole mordace debbono essere condotti nei luoghi pubblici muniti anche di museruola.

E' vietato in luoghi pubblici aizzare tra loro i cani o incitarli contro le persone.

I cani che vengono tenuti in giardini o cortili confinanti con la pubblica via e aree pubbliche debbono essere mantenuti in modo tale da evitare ogni possibile pericolo per chiunque, specialmente bambini, si avvicini alla proprietà; i cancelli con grate larghe dovranno essere muniti di rete idonea per un'altezza di almeno mt. 1,50.

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore previo pagamento delle spese di cattura e custodia; quelli non tatuati, nonché quelli ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati a cura del servizio veterinario e, se non reclamati entro 30 giorni, possono essere ceduti a privati o associazioni protezionistiche, previo idoneo trattamento profilattico.

Nei casi di accertata violazione alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo il Sindaco, previa relazione del Comando di P.M., ordina l'allontanamento del cane ed il suo ricovero a spese del trasgressore.

Articolo 45 - Della tenuta dei gatti.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura del servizio veterinario competente per territorio e riammessi nel loro gruppo; è vietata la loro soppressione salvo che non siano gravemente ammalati.

Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Capo VIII

Dei mestieri rumorosi ed incomodi.

Articolo 46 - Definizione.

Sono considerate attività rumorose ed incomode tutte quelle che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali, che con l'uso, recano molestia al vicinato; sono in ogni caso considerate incomode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda al Sindaco il quale, sentiti gli organi tecnici dell'Azienda Sanitaria locale competenti in materia, potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.

Nell'atto autorizzatorio dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per l'introduzione di nuovi macchinari che per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Coloro i quali, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili dall'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono richiedere la relativa autorizzazione entro 3 mesi dalla data di pubblicazione, apportando le modifiche eventualmente richieste.

A carico del titolare delle attività di che trattasi, sprovvisto dell'autorizzazione, o che non si adegui alle prescrizioni imposte, fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento e dalle altre leggi in materia, il Sindaco adotterà un provvedimento di sospensione dell'attività fino all'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 47 - Orari per l'esercizio delle attività rumorose ed incomode.

Fatte salve particolari autorizzazioni, l'esercizio di mestieri che siano causa di rumore o di disturbo è vietato dalle ore 13.30 alle ore 15.30 e dalle ore 20.30 alle ore 7.00; nel periodo di vigenza dell'ora legale il divieto è stabilito dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.30 alle ore 7.00.

Nelle vicinanze di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Se il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 659 C.P., si applica la sola sanzione come prevista nel relativo articolo.

Articolo 48 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

E' vietata la produzione, entro il perimetro urbano, di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o che risultino nauseanti per la comunità

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disporre la temporanea sospensione dell'attività inquinante.

Articolo 49 - Funzionamento di motori e apparecchi in case di abitazione.

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi, è di massima vietato. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Sindaco con le modalità di cui all'articolo precedente.

Gli apparecchi di uso domestico muniti di motore che provochino rumori e vibrazioni avvertibili dal vicinato, potranno essere fatti funzionare tenendo conto delle limitazioni di orario previste nell'articolo 46 del presente regolamento.

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è anche soggetto l'uso dei dispositivi radio e televisivi.

Articolo 50 - Uso di strumenti sonori.

Il Sindaco ha la facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che causino suoni o rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e la loro tonalità, siano tali da arrecare disturbo al riposo ad alle occupazioni dei cittadini.

La pubblicità fonica è consentita nelle norme e orari previsti nello specifico regolamento comunale.

L'attività di intrattenimento esercitata nei locali pubblici che comporti l'uso di strumenti musicali è oggetto di autorizzazione da parte del Sindaco, la quale conterrà apposite prescrizioni, tenuto conto del tipo di attività e dell'ubicazione del pubblico esercizio.

Le emissioni sonore dei dispositivi di allarme acustico antifurto degli autoveicoli e delle abitazioni, dovranno essere conformi ai limiti massimi di esposizione al rumore, fissati con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 51 - Abuso di mezzi acustici.

E' vietato nei luoghi pubblici di usare senza giustificato motivo dei mezzi acustici di segnalazione degli autoveicoli.

E' parimenti vietato, nei luoghi pubblici, l'uso di strumenti musicali e di riproduzione musicale, come radio, grammofoni, organetti, piani armonici e simili nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario.

Il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini; Dalle ore 23 alle ore 8 i suoni non dovranno essere percepibili dalle abitazioni vicine.

Capo IX

Norme di sicurezza negli abitati.

Articolo 52 - Prevenzione incendi.

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, nonché dalle altre norme specifiche in materia, è vietato detenere per la vendita esplosivi ed infiammabili senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Articolo 53 - Detenzione di combustibili in case di abitazione e cortili.

Esclusivamente nei sotterranei delle case di abitazione sarà concessa la detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini. E' vietato ammassarvi imballaggi, carta straccia e simili.

I combustibili di qualsiasi genere non dovranno mai essere appoggiati a pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie o che comunque siano soggette a forte surriscaldamento.

Le finestre ed aperture dei sotterranei dovranno essere munite di serramenti a vetri e reticolati metallici a maglia fitta tali da non rendere possibile il getto di incendi infiammabili dall'esterno.

E' altresì vietato accatastare allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, legna paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che il Sindaco di volta in volta riterrà opportuno prescrivere.

Articolo 54 - Uso di fiamma libera.

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche se in luoghi aperti.
- b) riscaldare la cera naturale ed artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà avvenire a bagnomaria con acqua calda.
- c) rifornire di alcol, petroli e benzine le lampade ed i fornelli accesi nelle vicinanze di fiamme libere.

Articolo 55 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche in presenza dell'autorizzazione degli uffici di P.S. dev'essere sempre richiesta l'autorizzazione del Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accesi.

Articolo 56 - Manutenzione dei tetti, dei canali di gronda e dei cornicioni negli edifici.

I tetti, i cornicioni, le balconate, i fumaioli, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

Nel caso di accertata violazione il Sindaco ordina ai trasgressori l'esecuzione di quei lavori e opere atte ad evitare pericoli e che comunque siano ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Articolo 57 - Manutenzione di aree di pubblico transito.

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione degli edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata e con le prescrizioni imposte, in tema di sicurezza della circolazione, dal Comando di Polizia Municipale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia ampia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere, materiale qualsiasi.

Dovranno, inoltre, essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'ispettorato del lavoro e dalle norme in tema di sicurezza dei cantieri di lavoro.

Articolo 58 - Materiale di demolizione.

E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che all'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro; quando ciò si renda necessario, per mancanza di altra possibilità, il getto e lo scarico possono eseguirsi mediante tabulazioni mobili con idonea protezione nella parte terminale dello sbocco in modo di evitare il sollevarsi della polvere.

Articolo 59 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le sponde e le bocche munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Nel caso in cui tali strutture si trovino a raso del suolo, l'area deve essere solidamente recintata in modo da evitare possibili intrusioni.

Articolo 60 - Impalcature per feste fiere e competizioni sportive.

Le impalcature, i recinti e simili che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro destinati a ricevere spettatori, siano essi eretti in suolo pubblico o privato, devono essere prima dell'uso collaudati dagli organi tecnici competenti.

Analogamente dicasi per le strutture di qualsiasi genere che saranno poste in essere da Comitati di festeggiamenti o Associazioni le quali, al termine delle manifestazioni, debbono essere prontamente rimosse.

Capo X Sanzioni.

Articolo 61 - Accertamenti delle violazioni e sanzioni amministrative.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali od Agenti di P.G. e particolarmente dagli Ufficiali od Agenti di Polizia Municipale stabiliti dalla Legge n° 65/86 appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Colonna.

Quando il reato non è previsto espressamente da Codice Penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli.

I trasgressori che, al momento dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente regolamento, non risultino aver compiuto il diciottesimo anno di età non sono soggetti alle relative sanzioni; dalla violazione risponde l'esercente la potestà genitoriale, o colui che era tenuto alla sorveglianza del minore, al quale sarà notificato il relativo verbale di accertamento.

Articolo 62 - Oblazione.

Ai sensi della legge 689/81, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora non siano stati causati danni a terzi o al Comune, è sempre ammessa l'oblazione, mediante versamento della somma stabilita ex art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003, in combinato con quanto disposto dall'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

Il versamento potrà essere eseguito presso gli uffici postali mediante versamento sul c.c.p. 51081008 intestato a Comune di Colonna – Servizio Tesoreria. Causale: "Violazione al Regolamento di Polizia Urbana".

Nel caso in cui la violazione abbia causato danni a terzi o al Comune la conciliazione non è ammessa ed il rapporto verrà inviato al Sindaco per le determinazioni successive, stabilendo in particolare che si eliminino le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la determina.

Articolo 63 - Sanzioni accessorie.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco, può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi, la rimozione dei materiali o attrezzature, la sospensione o chiusura di attività, l'eliminazione o l'allontanamento della causa che ha determinato la violazione e disporre, quando ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma del presente regolamento, salvi i casi previsti dall'articolo 650 C.P. o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 64 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali.

I funzionari e gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto; il sequestro è obbligatorio nei casi in cui è prevista la confisca.

Detti oggetti saranno conservati nella depositaria comunale o altra autorizzata per un massimo di giorni 30, periodo entro il quale il Sindaco, al quale verrà inviato il verbale, potrà disporre per la confisca. Trascorso inutilmente il citato termine le cose sequestrate verranno restituite al trasgressore previo pagamento delle spese di custodia. Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione, le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle spese incontrate dall'Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le merci deperibili e le derrate che non possono conservarsi, dovrà essere disposta la confisca immediata e la devoluzione a favore di Istituti di beneficenza oppure la distruzione.

Articolo 65 - Procedimento ingiuntivo.

Ai sensi della legge 689/81, qualora il contravventore non abbia provveduto al pagamento della sanzione amministrativa entro il termine stabilito, sarà emessa ordinanza ingiuntiva per la somma pari al doppio della sanzione comminata a cui seguirà, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva come prevista dall'articolo 27 della citata legge.

Disposizioni finali.

Articolo 66 - Abrogazione di norme

Le disposizioni contenute in precedenti Regolamenti comunali configgenti con quelle contenute nel presente regolamento si intendono abrogate.

Articolo 67 – Aggiornamento sanzioni

L'aggiornamento degli importi delle sanzioni previste nel precedente Capo X è di competenza del responsabile del Servizio di Polizia Municipale che provvederà con propria determina all'adeguamento secondo la normativa sopravveniente.

Articolo 68 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione ed abroga il precedente regolamento.

Il presente regolamento sarà trasmesso al presidente della giunta Regionale per il successivo inoltro al Commissario di governo ai sensi dell'art. 21 del D.P.R.616/77.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1 e 22 della legge 7/8/1990, n° 241 il presente regolamento sarà tenuto sempre affisso all'albo Comunale a disposizione di chiunque intenda consultarlo od estrarne copia, previo pagamento dei relativi diritti, ed inoltre la sua approvazione sarà resa nota attraverso manifesti affissi nei luoghi pubblici.